



Commissione Lavoro, previdenza sociale
Senato della Repubblica

A.S.2232

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

Osservazioni e proposte

Audizione ASSOTRUSTS
(Coordinamento Trusts Immobiliari Confedilizia)

Roma, 5 aprile 2016

Illustre Presidente,
Onorevoli Senatori,

L'associazione ASSOTRUSTS-Coordinamento Trusts Immobiliari Confedilizia accoglie con estremo favore il presente disegno di legge volto a tutelare in modo pieno e completo le persone affette da una disabilità grave così come definita ed accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/1992, assicurando a tali soggetti una continuità di cure e assistenza anche dopo il venire meno del sostegno familiare.

In particolare plaude alla previsione di agevolazioni fiscali in favore della costituzione di trust previste all'art. 6 del Ddl 2232 rubricato *“Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie”*.

È infatti, condivisibile la previsione di incentivi, anche di natura fiscale, volti a favorire l'impiego dell'istituto del trust a tutela di soggetti disabili.

2

Come noto, l'istituto del trust, in considerazione della sua duttilità e dell'effetto segregativo che produce, è uno strumento estremamente flessibile che può essere utilizzato efficacemente a tutela dei soggetti “deboli”, dove trova uno dei suoi terreni di massima elezione. La sua struttura può essere infatti adattata, di volta in volta, alle esigenze concrete delle parti, anche al fine di fornire una tutela ad interessi e posizioni giuridiche che, altrimenti, non troverebbero protezione in nessun altro strumento presente nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

In proposito, rispetto ad altri istituti previsti a tutela dei soggetti più deboli, il trust presenta numerosi vantaggi tra i quali:

- i. segregazione dei beni conferiti nel fondo in trust;
- ii. flessibilità nella determinazione del contenuto dell'atto istitutivo;
- iii. determinazione di precisi obblighi in capo al trustee nella gestione dei beni presenti nel fondo in trust e conseguenti responsabilità per il caso di inadempimento;

- iv. nomina di un guardiano con il compito di vigilare, controllare e sorvegliare l'operato del trustee curando in particolare l'aspetto morale, assistenziale e il benessere psichico del soggetto debole.

In particolare con riferimento all'effetto segregativo i beni del trust, pur essendo di proprietà del trustee, costituiscono patrimonio separato rispetto agli altri dello stesso: escono dal patrimonio del soggetto destinante, ma non si confondono con il patrimonio del soggetto gestore. La proprietà del trustee, per i vincoli che la caratterizzano, ha carattere formale ed è finalizzata all'interesse altrui.

Di conseguenza, le vicende personali delle parti coinvolte non incidono sulla situazione giuridica dei beni, ed i loro creditori non possono aggredire il patrimonio del trust.

Circa la flessibilità nella determinazione del contenuto dell'atto istitutivo si noti che a ricorrere al trust a favore di soggetti deboli sono spesso i familiari che vivono a stretto contatto con i beneficiari e che sono quindi in grado di comprenderne ed interpretarne i bisogni quotidiani e le esigenze future. Facendo confluire tale interpretazione nell'atto istitutivo di trust, quest'ultimo diviene un modo per garantire un'assistenza migliore nei confronti di tali soggetti.

Il disponente, dunque, attraverso un programma enunciato nell'atto istitutivo fissa le linee programmatiche di cura e di protezione del disabile. Ma non solo: tale trust offre la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.

Grazie alla duttilità e alla versatilità del trust è dunque possibile attuare una programmazione dell'assistenza a trecentosessanta gradi, plasmando l'istituto sulla base delle reali esigenze del soggetto beneficiario, con conseguente personalizzazione dello stesso. Tutto ciò che verrà inserito dal disponente nell'atto istitutivo di trust servirà a futura memoria, per garantire la cura quotidiana del beneficiario e le sue specifiche esigenze quando non vi sarà più alcun membro della famiglia ad occuparsi della sua persona.

Per quanto riguarda gli obblighi del trustee, assumono qui grande rilevanza l'assistenza, la cura, le esigenze di cui avrà bisogno il soggetto affetto da disabilità grave. Il trust si adatta perfettamente a questa fattispecie attraverso la previsione di specifici obblighi in capo al trustee

che non tutelano solo l'aspetto economico della vita del beneficiario disabile, ma si adattano alle esigenze proprie e personali del medesimo.

Il trust può quindi di volta in volta essere plasmato a seconda della situazione e delle necessità.

In secondo luogo, la dinamicità di quest'istituto è data anche dalla sua capacità di coesistere con altri istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento. In alcuni casi il trust può, infatti, diventare un istituto complementare ad altri i cui limiti non permettono una tutela tanto efficace.

A tal proposito, la tutela dei soggetti più deboli trova soluzione nel nostro ordinamento anche attraverso l'amministrazione di sostegno, introdotta con L. n. 6 del 2004. Scopo dell'istituto è quello di *"tutelare (...) le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire"* e, se coordinato con la figura del trust, si ritiene possa portare ad un gran numero di vantaggi.

In tale prospettiva i giudici tutelari hanno molto spesso autorizzato la contestuale istituzione del trust e dell'amministrazione di sostegno.

Un'importante caratteristica comune agli istituti del trust e dell'amministrazione di sostegno consiste nella possibilità di "autoplasmarsi" in modo differente - quindi in modo più efficace - a seconda delle diversità che il caso concreto richiede.

I vantaggi che derivano dall'utilizzo congiunto dei due istituti sono evidenti:

- la possibilità che tramite il trust la pianificazione sia produttiva di effetti anche dopo la morte del disponente o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;
- la segregazione patrimoniale - tipica del trust - per mezzo della quale i beni conferiti risultano essere cristallizzati in una sorta di isola intangibile da parte dei creditori o di terzi estranei all'istituto;
- il controllo - offerto dall'amministrazione di sostegno - da parte del Giudice Tutelare ad ulteriore elemento di sicurezza per il soggetto beneficiario che ne "certifica" la legalità.

Il risultato che si ottiene è quello di un patrimonio blindato e finalizzato secondo i desideri del disponente, efficace anche *post mortem*, unitamente al "costante controllo di legalità" da parte del

Giudice Tutelare.

E ancora: il trustee potrebbe essere individuato nell'amministratore di sostegno ovvero nel *protector*.

È opportuno, da ultimo, rivolgere una considerazione circa la scelta del trustee. Tale scelta deve ricadere su un soggetto qualificato, in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per una profittevole amministrazione del patrimonio, dal momento che l'amministratore di sostegno non sempre possiede quei requisiti di professionalità che l'incarico comporta. Da qui l'esigenza di un rapporto stabile e continuativo per tutta la durata dell'incarico con soggetti di comprovato profilo professionale idonei ad amministrare al meglio quanto in possesso del beneficiario.

La complementarità del trust può dunque accrescere la funzionalità dell'amministrazione di sostegno, come della tutela e della curatela; l'alternatività del trust può garantire un sistema maggiormente proporzionato alle esigenze, anche di riservatezza, della persona priva di autonomia.

Alla luce delle considerazioni sino ad ora effettuate, si suggeriscono di seguito alcuni interventi modificativi dell'art. 6 del Ddl 2232 al fine di renderlo maggiormente funzionale agli scopi perseguiti.

Osservazioni e proposte con riferimento alla formulazione dell' art. 6 del Ddl. 2232.

Appare assolutamente condivisibile che venga introdotto un regime fiscale agevolato destinato a favorire l'istituzione di trust a tutela di persone con disabilità grave.

Limitazioni all'istituzione del trust a tutela di persone con disabilità grave.

Si ritiene, altresì, corretta l'impostazione del Ddl nella parte in cui prevede - al fine di limitare l'impiego abusivo del trust - la subordinazione del regime tributario di favore alla sussistenza di una pluralità di requisiti, tra i quali:

- i. la previsione della forma dell'atto pubblico (art. 6 comma 3 lett. a). Si ritiene, infatti, necessario un simile requisito al fine di attribuire data certa all'atto istitutivo di trust e a rendere opponibile l'atto stesso nei confronti dei terzi;
- ii. la precisa identificazione dei soggetti coinvolti e l'indicazione dei bisogni specifici delle persone disabili (art. 6 comma 3 lett. b). Ciò in conformità alle specificità legate alla natura stessa di tale trust;
- iii. la destinazione dei beni esclusivamente a finalità assistenziali (art. 6 comma 3 lett. e);
- iv. l'individuazione di un soggetto preposto al controllo dell'attività del trustee (art. 6 comma 3 lett. f). Disposizione quest'ultima certamente utile a tutelare gli interessi del beneficiario disabile.

Possibilità di nominare una pluralità di beneficiari e coordinamento con la figura del trust Onlus.

La lettera c) del comma 3 dello stesso art. 6 sembra prevedere la possibilità di istituire un trust nell'*esclusivo* interesse di un singolo beneficiario con disabilità grave.

Nella realtà, invece, ben potrebbe verificarsi la circostanza che uno o più disponenti istituiscano un trust a favore di una pluralità di beneficiari individuati, affetti da disabilità grave.

In tale prospettiva è opportuno allora distinguere il trust in oggetto, ossia con beneficiari affetti da disabilità grave individuati nominativamente nell'atto istitutivo, dal trust c.d. di scopo.

Quest'ultimo, infatti, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E, del 1° agosto 2011, può, nel rispetto di determinate condizioni, ottenere la qualifica di Onlus¹.

D'altro canto, deve notarsi come la tipologia di trust delineato dal disegno di legge oggetto dell'odierna discussione si ponga in perfetta continuità con la *ratio* del c.d. trust Onlus. Sarebbe, pertanto, auspicabile che si valutasse l'opportunità di coordinare le due figure sopra menzionate prevedendo, eventualmente, l'estensione di alcune delle ulteriori agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997 in materia di Onlus ai trust istituiti a favore di persone gravemente disabili.

Trustee

¹ Ai sensi di tale circolare il riconoscimento della qualifica di Onlus è precluso al c.d. trust trasparente.

Nei trust “*dopo di noi*” al trustee viene affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell’atto istitutivo.

In tale tipologia di trust, la scelta del trustee ricade di norma su coloro che, per professione, esperienza o vicinanza della famiglia, risultano più capaci ed idonei a prendersi cura del soggetto gravemente disabile.

Di conseguenza, vi è spesso l’esigenza che il disponente genitore nomini se stesso trustee - in quanto impossibilitato ad individuare altro trustee idoneo - creando un trust c.d. *autodichiarato*.

Stessi rilievi valgono per il Guardiano: sovente vi è l’esigenza che il disponente, non necessariamente un genitore, assuma la qualifica di Guardiano.

È però noto come gli uffici tributari e parte della giurisprudenza abbiano più volte qualificato come nullo od inopponibile all’Amministrazione Finanziaria il trust caratterizzato dalla coincidenza delle figure del disponente e del trustee – c.d. trust autodichiarato - ovvero del disponente con il Guardiano.

Sarebbe, pertanto, auspicabile l’inserimento di uno specifico comma che qualifichi come valide civilisticamente e fiscalmente le predette fattispecie.

Con riferimento alla scelta dei trustee va osservato che esistono operatori professionali, nell’ambito del settore non profit, altamente specializzati nell’assistenza dei soggetti privi di autonomia, con particolare riguardo alla tutela delle specifiche esigenze *personali* dei soggetti disabili. Si ribadisce, pertanto, l’opportunità per il trust di specie di far ricadere la scelta su un soggetto qualificato, in possesso delle cognizioni tecniche necessarie per una adeguata amministrazione del patrimonio nel migliore interesse del soggetto beneficiario.

Appare quindi opportuno, per una maggiore chiarezza, precisare nel testo di legge che l’ufficio di trustee può essere ricoperto anche da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Riassumendo, al comma 3, si potrebbe inserire alla lettera h) il seguente emendamento:

“h) il ruolo di trustee può essere assunto:

- *da persone fisica e/o giuridica;*
- *dallo stesso disponente;*

- *da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ammesse a qualificarsi come Onlus ai sensi dell'art 10 del d.lgs n.460/1997, quali associazioni, comitati, le fondazioni, società cooperative e gli altri enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica.*

Il ruolo di guardiano può essere ricoperto:

- *da persona fisica e/o giuridica o altro ente di diritto privato con o senza personalità giuridica;*
- *dal disponente.”*

Osservazioni con riferimento al termine finale di durata del trust.

L'art 6 al comma 3 lettera f) fanno coincidere il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave .

Sarebbe invece consigliabile l'inserimento di una disposizione che preveda che, in caso di morte del beneficiario , il fondo in trust ritorni al disponente senza alcuna imposizione fiscale.

Parimenti la previsione della fine del trust in caso di sopraggiunta guarigione del Soggetto debole (ipotesi alquanto rara ma possibile con i progressi della medicina moderna).

La previsione di cui alla lettera g) lascia totale libertà alla autonomia negoziale nel disciplinare quale sia la sorte del patrimonio residuo. Sarebbe sicuramente utile, come da più parti osservato, estendere le agevolazioni alla costituzione di Fondazioni di assistenza o di ONLUS.

8

Rilievi relativi al trattamento tributario di cui all'art 6 del Ddl.

L'art. 6 , comma 1, del Ddl prevede una esenzione dall'imposta sulle donazioni e successioni in relazione all'atto di conferimento di beni al trust.

Nel complesso il regime tributario agevolativo appare ben formulato.

La costituzione del patrimonio segregato avviene con il solo pagamento in misura fissa di registro.

Parimenti condivisibile è la previsione di cui al comma 4 ovvero la applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni e diritti in trust.

Si aderisce peraltro all'autorevole orientamento che vorrebbe estendere l'imposizione in misura fissa anche alle successive attribuzioni di immobili effettuate dal trustee nella fase di gestione del trust oppure a momento della cessazione del trust (se l'attribuzione avviene a favore del disponente o a favore di altro portatore di handicap).

Infine il comma 6 dell'art. 6 prevede la possibilità per i Comuni di introdurre misure agevolative ai fini IMU relativamente agli immobili segregati in detti trust “protettivi”.

Assai auspicabile sarebbe invece una generalizzata applicazione delle agevolazioni previste per la “prima casa” per gli immobili detenuti da trust i cui beneficiari sono disabili.

Assotrusters, ringraziando per l'occasione di confronto sul Ddl resta a disposizione di questa Commissione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento.